

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

6° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

Presidenza del presidente SMURAGLIA

### INDICE

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 6
CHERCHI ( <i>Progr. Feder.</i> ) .....	3
FAGNI ( <i>Rif. Com.-Progr.</i> ) .....	5
PORCU, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> .....	2, 4

*I lavori hanno inizio alle ore 15,05.*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Cherchi.

CHERCHI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che la nota diramata dal Ministero sull'applicazione del decreto-legge n. 299 del 1994, concernente il prepensionamento nel settore siderurgico, non comprende, contrariamente alla prassi, le aziende produttrici di materiale refrattario e di grafite in crisi a causa dello sfavorevole andamento del settore siderurgico, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda apportare le opportune correzioni alla nota di cui in premessa.

(3-00236)

PORCU, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Nell'interrogazione presentata dal senatore Cherchi viene richiamato l'articolo 8 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994.

La disposizione, come è noto, prevede per il triennio 1994-96, un piano di pensionamento anticipato, in favore del settore siderurgico, nel limite massimo di 15.500 unità, ed individua le aziende i cui dipendenti sono interessati dal provvedimento.

La norma citata menziona le seguenti categorie: le imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato e le imprese di impiantistica industriale nel settore siderurgico già beneficiarie dei provvedimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni.

Manca, nel testo normativo, il riferimento esplicito alle imprese produttrici di materiale refrattario e di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica, le quali erano, invece, espressamente menzionate nell'articolo 29 della legge n. 223 del 1991, che ha disciplinato in precedenza il trattamento di anzianità nel settore siderurgico. Di conseguenza, la disposizione sembrerebbe escludere dal proprio campo di applicazione le imprese di cui trattasi.

Ulteriori difficoltà interpretative sorgono con riferimento alla determinazione delle caratteristiche che le aziende devono possedere per essere ricomprese nella categoria dell'impiantistica industriale nel ramo siderurgico, categoria cui potrebbero eventualmente essere ricondotte le imprese in questione.

Si fa presente che, al momento, sono in corso di svolgimento una serie di incontri, cui partecipano rappresentanti di questa amministrazione, il Ministero del lavoro, e dei Dicasteri del tesoro e

dell'industria, allo scopo di definire i criteri di selezione delle aziende che hanno fatto richiesta di usufruire del beneficio.

Tale operazione di selezione costituisce, infatti, adempimento preliminare all'emanazione del decreto interministeriale di approvazione del piano triennale di pensionamenti anticipati.

CHERCHI. Innanzi tutto, ringrazio il Presidente della Commissione ed il Sottosegretario per la sollecitudine mostrata nel mettere all'ordine del giorno l'interrogazione da me presentata e nel rispondere ad essa.

Tuttavia, non posso dichiararmi soddisfatto, in quanto il problema in essa sollevato rimane purtroppo indefinito.

Non era mia intenzione con questa interrogazione porre all'attenzione del Governo e della Commissione problemi regionali e particolari, che pur mi riguardano personalmente e che ritengo debbano essere sempre tenuti presenti.

È stata infatti prassi costante, nella lunga storia dei piani di pensionamento anticipato previsti per il settore siderurgico, cui si è fatto ricorso durante tutto il corso degli anni '80, che anche le imprese afferenti l'attività siderurgica ne abbiano beneficiato.

Questo fenomeno è anche abbastanza comprensibile: l'intero settore industriale produttore di materiale refrattario entra in crisi a causa dello sfavorevole andamento del settore siderurgico.

Mi riferisco, ad esempio, alle società produttrici di altiforni; di materiale usato per i rivestimenti degli impianti siderurgici; di elettrodi di grafite (penso alle imprese dell'Umbria). Come è evidente, non mi riferisco ad un problema di carattere regionale ma generale.

Ritengo dunque del tutto incongruo che dai benefici del piano di pensionamenti anticipati previsti per settori siderurgico ed impiantistico siano escluse imprese strettamente legate a questi e che hanno nell'industria siderurgica il principale, se pure non esclusivo, mercato di sbocco dei loro prodotti.

Vi è la necessità di prendere una chiara e ben definita decisione in tempi brevi, soprattutto compatibilmente all'emanazione del decreto interministeriale di approvazione del piano triennale di pensionamenti anticipati, di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, disposizione quest'ultima che prevede il limite massimo di prepensionamenti solo per 15.500 unità.

Il problema può essere risolto o con l'introduzione di un emendamento che modifichi la norma, oggetto dell'interrogazione, e che chiarisca, al di là di ogni dubbio, che anche questi settori sono beneficiari della legge, oppure con una interpretazione estensiva della legge da parte del Ministero del lavoro, facendo riferimento a quanto accaduto in passato per i piani di prepensionamenti.

Per quanto ritenga che il sottosegretario Porcu si impegnerà in tal senso, ribadisco la necessità di sanare tale situazione, apportando le opportune correzioni alla disposizione.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Alò, Carcarino, Donise, Fagni, Pelella e Salvato.

ALÒ, CARCARINO, DONISE, FAGNI, PELELLA, SALVATO. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* - Premesso:

che la legge 24 dicembre 1993, n. 537, agli articoli 9, 10, 11 e 12 predispone programmi di dismissioni del patrimonio immobiliare a cominciare da quello abitativo dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP;

che ciò deve avvenire in conformità alla normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

che i cespiti liquidi dovranno ammontare per il triennio 1994-1996 a 4.500 miliardi complessivi;

che il decreto 30 giugno 1994, emanato dal Ministro del lavoro in applicazione del comma 12 dell'articolo 9 della legge n. 537 del 1993, non si rifà, nella pratica, alla normativa di riferimento all'edilizia pubblica, sia in relazione alla determinazione del prezzo (valore degli estimi, abbattimento circa la vetustà del fabbricato, eccetera) sia, innanzitutto, ai criteri di salvaguardia per coloro che non saranno in grado di acquistare;

che nei grandi centri ad alta tensione abitativa la gestione delle amministrazioni locali in materia di patrimonio abitativo è già al limite di guardia;

che sono stati già pubblicati dai giornali i piani di dismissioni del patrimonio dei rispettivi enti;

che le varie organizzazioni sindacali degli inquilini (SUNIA, SICET, UNIAT, RDB) si sono già attivate, chiedendo di verificare nelle sedi parlamentari più opportune la giusta interpretazione della norma e la concreta verifica del piano di cessione;

che dette organizzazioni hanno diramato nelle sedi competenti precise proposte alternative, aprendole al confronto,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di rivedere la costituzione del comitato a tal fine costituito, che risulta in ogni caso meno garantista della apposita previsione di legge;

se, prima di procedere a qualunque atto sostanziale, non ravvedano la necessità di aprirsi ad un confronto più ampio per non arrivare ad atti unilaterali che potrebbero portare a tensioni sociali;

se non sia possibile valutare l'opportunità di porre in vendita da parte degli enti in questione, come peraltro previsto dalla legge, immobili da reddito non di tipo abitativo.

(3-00249)

*PORCU, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* La questione sollevata nel documento parlamentare ed inerente la tutela dei conduttori delle unità immobiliari ad uso abitativo dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP, da dismettere ai sensi dell'articolo 9, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è seguita con attenzione da questo Ministero.

In proposito il decreto interministeriale del 30 giugno 1994, emanato in attuazione del comma 12 dell'articolo 9 della legge n. 537 del 1993, oltre a definire le procedure per la valutazione dei beni immobili, ha determinato particolari disposizioni nei confronti degli

affittuari che siano titolari di un reddito inferiore a certi limiti, ovvero ultrasessantenni o portatori di *handicap*.

Sul tema si sono avuti presso il Ministero vari incontri con le associazioni interessate, da ultimo l'11 ottobre ultimo scorso.

In quella occasione sono stati trattati con rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini SUNIA, SICET e UNIAT, i problemi sorti in fase di applicazione delle disposizioni riguardanti le dismissioni degli immobili degli enti previdenziali.

Nel corso dell'incontro è emersa la disponibilità dell'Amministrazione, ferma restando la struttura del provvedimento già emanato, a valutare le proposte ed i suggerimenti formulati.

È stata, altresì, fatta riserva di sottoporre la questione anche all'attenzione del Ministero del tesoro, per i profili di rispettiva competenza.

FAGNI. Ringrazio il Sottosegretario per la risposta, ma non mi ri-  
tengo assolutamente soddisfatta, e le ragioni mi sembrano evidenti. Gli  
enti previdenziali proprietari di immobili stanno ponendo in atto (auto-  
rizzati dal provvedimento di accompagnamento al disegno di legge fi-  
nanziaria ed anche dal decreto-legge relativo) procedure che sono evi-  
dentemente indipendenti rispetto a quell'attenzione e quella disponibi-  
lità cui lei, onorevole Sottosegretario, faceva riferimento, affermando es-  
sere presente nelle intenzioni del Ministero nei riguardi di questi parti-  
colari soggetti. Lei sa quanto me che i limiti di reddito che sono stati in-  
dicati per evitare al conduttore di un appartamento di essere obbligato  
ad acquistarlo o ad andarsene sono di fatto dei limiti calcolati al lordo.  
Già questo costituisce, a mio avviso, un elemento sfavorevole per l'inqui-  
lino, per il conduttore dell'appartamento; e questo vale anche per gli ul-  
trasessantenni o gli ultrasessantacinquenni (vedremo se questo aumento  
di cinque anni rimarrà anche in relazione a provvedimenti di questa na-  
tura). A quel punto verrebbe proposto - a mio avviso, in modo ironico -  
all'inquilino, che non può dire di no, di usufruire di un altro alloggio,  
anche se non lo si vuole per forza mandar via. Per un ultrasessantacin-  
quenne o per un portatore di *handicap* che vive in una particolare abita-  
zione, che ha costruito un ambiente sociale ed umano, che è entrato in  
relazione con altre persone negli anni di permanenza presso uno stesso  
immobile, la prospettiva di essere trasferito dal proprietario dell'immo-  
bile in un alloggio di periferia può costituire davvero uno sradicamento  
dal luogo in cui è vissuto. Non credo che in questo modo si compia un  
atto di giustizia.

Occorre pertanto far sì che i titolari di immobili degli enti previden-  
ziali siano trattati al pari dei titolari di immobili di proprietà delle Po-  
ste, delle Ferrovie, dello Stato o dell'Istituto autonomo case popolari:  
per gli assegnatari di alloggi di detti enti era stata disposta la revisione  
del limite massimo di reddito, nel caso di sussistenza di alcune condi-  
zioni, ed anche la inamovibilità. Ripeto, questo è un punto assai deli-  
cato sul quale occorre fare molta attenzione.

Spesso sentiamo dire che gli italiani per il 70 per cento sono pro-  
prietari di case: ma la proprietà è stata in buona parte una scelta obbli-  
gata, non essendoci un mercato degli affitti favorevole e non potendosi  
trovare molte disponibilità. Anche per questo motivo occorre fare parti-

colare attenzione a quel 30 per cento che non è riuscito ad ottenere nè un alloggio di proprietà pubblica nè un credito per acquistare un alloggio; un'attenzione che deve essere presente non soltanto nei confronti di ultrasessantacinquenni, di portatori di *handicap* o di soggetti con un reddito familiare contenuto. Prendiamo una famiglia di quattro persone, composta da marito, moglie e due figli: ammesso e non concesso che i figli riescano all'età di 18 o 20 anni a trovare un posto di lavoro, il nucleo familiare potrebbe, con il distacco del figlio lavoratore, passare da una situazione di doppio reddito ad una situazione di monoreddito, per tornare nuovamente a quella di doppio reddito qualora il figlio lavoratore dovesse ritornare in famiglia. Rispetto a questa situazione mi chiedo che cosa potrebbe succedere: si assegnerebbe una casa per poi successivamente toglierla? È una vicenda complessa.

Per questo chiedo se sia possibile intanto modificare la composizione della Commissione prevista all'articolo 2 del decreto interministeriale del 30 giugno 1994, in modo che si possa prevedere una particolare attenzione quando si parla di tecnici e professionisti scelti dalla proprietà. Solo così l'attenzione potrebbe essere posta a quelle problematiche molto delicate che poc'anzi ricordavo.

Chiedo inoltre che si tenga conto, nel processo di vendita, soprattutto del diritto di prelazione: nel caso di acquisto dell'immobile da parte del conduttore devono essere previste quote di abbattimento del valore catastale in base ad un indice di vetustà, così come avviene per altri immobili di proprietà pubblica o di enti economici e pubblici.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*  
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE